

T14H16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 447

AV. TROINA MASSIMO

SAN. 2606/15 VIOLANTE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	447	03/03/2016			€ 276,91

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

TROINA MASSIMO

AVVOCATO

VIA ACCLAVIO N.88

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;247.865

DICONSI EURO: duecentosettantasei,91

PAGAMENTO:

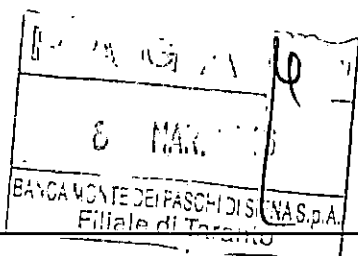
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38X0103015801000000196238

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.2606/15 VIOLANTE ERCOLE/AMAT E PAGAM.EX.art.96 cpc

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	276,91
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	276,91

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 276,91	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL TRIBUTANTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT38X0103015801000000196238

NR.SCT: 143170856 CRO: A1006172565

DATA ORDINE: 08.03.2016

TRANSACTION-ID: A100617256501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TARANTO

BENEFICIARIO: TROINA MASSIMO

VIA GIOBATTÀ MAGNAGHI 2

TARANTO

DT REG : 08.03.2016

IMPORTO: 276,91

NOTE: SENT 2606 15 VIOLANTE ERCOLE AMAT

MANDATO NUM. 447

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	447	03/03/2016			€ 276,91

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

TROINA MASSIMO

AVVOCATO

VIA ACCLAVIO N.88

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;247.865

DICONSI EURO: duecentosettantasei,91

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38X0103015801000000196238

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT.2606/15 VIOLANTE ERCOLE/AMAT E PAGAM.EX.art.96 cpc

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	276,91
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	276,91

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 276,91	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Studio Legale

Avv. Gaetano Sorge
Avv. Massimo Troina

T147/16
03/3/16

Oggetto: Sent. n. 2606/15 G. di P. TA – Dr. Giacobelli
Violante Ercole c/ AMAT Spa + Equitalia Sud Spa
Conteggi

NOTA SPECIFICA

-somma liquidata ex art. 96 cpc	€.	100,00	
-spese liquidate in sentenza	"	43,00	
-compensi // //	"	100,00	
-spese notifica	"	11,00	
-forfettario 15 % per r.s.g.	"	15,00	
-CAP 4 %	"	4,60	
-IVA 22%	"	26,31	
		<u>299,91</u>	
TOTALE	€.	299,91	-
-Ritenuta d'acconto 20%	€.	23,00	
		<u>276,91</u>	
TOTALE da pagare	€.	276,91	

S. E. e/o O.

Taranto, 2/3/2016

Avv. Massimo Troina

N.B.

- La presente notula non costituisce documentazione fiscale, ma solo specifica dei compensi.
- La fattura, intestata al cliente, sarà emessa al momento del pagamento.
Parte soccombente ha diritto a ricevere una copia.
- La ritenuta d'acconto a carico dell'Amat Spa, parte soccombente, che dovrà effettuare il versamento in favore del difensore antistatario ed inviare la relativa certificazione.

Firmato digitalmente da:
Massimo Troina
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=MASSIMO Cognome=TROINA
CF=TRNMSM60B02L0490

P. N. 759
03/03/16

Via Acclavio, 88 – 74100 Taranto

Tel. e Fax 099/4526334 – Cell. 393/9792122 - Cell. 338/4179792

PEC: troina.massimo@pravita.legalmail.it

e.mail: maxtroina@libero.it

Cod. Fisc. TRNMSM60B02L0490 – P. IVA 02056550730

-si riceve per appuntamento-

Prot. n.

2075

del 03 FEB. 2016

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
RAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

STUDIO LEGALE SORGE
Avv. MASSIMO TROINA
Via Accalvio n° 88 - 74123 TARANTO
Tel./Fax 099.4526334 - Cell. 393.9792122



N° 2606/15 Sent.
N° 3185/15 R. G.
N° / Rep.
N° 5448/15 Cron

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Taranto, **dr. Martino Giacobelli**, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. N° 3185/2015: **OPPOSIZIONE ALL'ISCRIZIONE**

RUOLO n. 2014/001993, reso esecutivo in data 23.05.2014 E ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140006536322 di € 109,01 notificata il 3.12.2014 NONCHÈ ALL'INTIMAZIONE E ALL'ESECUZIONE, a seguito di presunto mancato pagamento della sanzione amministrativa portata dall'ordinanza-ingiunzione n. prot. n. 0804406 Reg. Gen. n. 63563 del 24/3/2010, asseritamente notificata il 30/4/2010, conseguente al sommario processo verbale di accertamento n. 05834 (prot. n. 804406) del 2/4/2008, emessa idall'AMAT- Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, promossa da:

VIOLANTE Ercole, nato a Taranto il 10/9/1958 e residente in Carosino (TA) alla Via De Gasperi Alcide n. 23 (cod. fisc. VLNRCL58P10L049H), elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Acclavio n. 88, presso lo studio dell'Avv. Massimo Troina (cod. fisc. TRNMSM60B02L049O) [per le notifiche e le comunicazioni di cancelleria: fax n. 099/4526334 – PEC: troina.massimo@oravta.legalmail.it], che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso, **opponente**

Contro

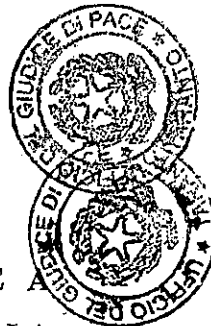
AMAT Spa – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto (Cod. Fisc. e Part. IVA: 00146330733), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657, **opposta non costituita**

Nonché contro

EQUITALIA SUD Spa (C.F. e P.IVA 11210661002), Agente della riscossione per la Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma 00147 al V.le di Tor Marancia n. 4 e sede operativa in Taranto alla Via XX Settembre n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pugliese **opposta**

Conclusioni per l'opponente:

“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere:



a) in via preliminare, nelle more del giudizio e dell'emananda sentenza di
sporre l'immediata sospensione della riscossione coattiva e della conseguente esecu-
tività del ruolo e della cartella di pagamento impugnata, attesa la fondatezza della
domanda, viste l'urgenza e la gravità dei motivi e sussistendo i requisiti del fumus
boni iuris e del periculum in mora;

b) nel merito, dichiarare che l'iscrizione a ruolo e l'emanazione della cartella di
pagamento impugnata in danno dell'attore si fondano su un titolo inesistente ovvero
sono prive di un valido ed idoneo titolo esecutivo, per i motivi dedotti nella narrativa
che precede;

c) dichiarare l'inesigibilità, inammissibilità, improponibilità, l'improcedibilità e
l'estinzione del titolo esecutivo azionato e, conseguentemente, l'inesistenza di un di-
ritto a procedere ad esecuzione forzata in forza di esso in danno dell'attore;

d) dichiarare nulla la cartella di pagamento, per mancanza della necessaria ed
essenziale sottoscrizione, considerato, peraltro, che le copie degli estratti delle cartelle
esattoriali sono inidonee a provare il contenuto della cartella e, quindi, non hanno al-
cun valore probatorio né possono legittimare la fondatezza della riscossione coatta;

e) per l'effetto, dichiarare illegittima, arbitraria, contra legem, nulla ed ineffica-
ce l'iscrizione a ruolo della somma e la conseguente cartella di pagamento, così come
di tutti gli atti presupposti e dipendenti;

f) dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la detta cartella di pagamento, non-
ché di tutti gli atti prodromici e consequenziali, ed, ancora, dichiarare inesigibile ed
improduttiva di effetti giuridici conseguenti nei confronti dell'attore la relativa obbli-
gazione pecuniaria, con inibizione ai convenuti dell'inizio e/o della prosecuzione di
qualsivoglia azione esecutiva, per i motivi dedotti in premessa;

g) dichiarare l'estinzione e/o la prescrizione del procedimento sanzionatorio per
omessa notifica della prodromica ordinanza-ingiunzione e per intervenuto pagamento
del verbale;

h) stante l'inesistenza del titolo, l'intervenuto pagamento e l'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo e della cartella, si chiede la condanna per responsabilità aggra-
vata, ex art. 96 cpc;

i) viste le violazioni di legge e la totale illegittimità del procedimento di riscos-
sione coatta, in virtù del principio della soccombenza, si chiede la condanna alle spe-
se ed ai compensi di causa (con i nuovi parametri di cui al Decreto attuativo del Mini-
stero di Grazia e Giustizia n. 55 del 10/3/2014), oltre alle spese generali forfetarie del

15,00 % ed agli accessori di legge (CAP ed IVA), da distrarsi al sottoscritto difensore, che si dichiara anticipatario."

Conclusioni per l'Equitalia:

Come dagli atti di causa che qui si intendono riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 11.05.2015 l'opponente impugnava la cartella di pagamento n. 10620140006536322 di € 109,01 notificata il 3.12.2014, notificata da parte dell'Equitalia Sud per conto dell'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative l'iscrizione a ruolo n. 2014/001993, reso esecutivo in data 23/5/2014, e la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106 2014 00065363 22 di €. 109,01, notificata il 3/12/2014; nonché avverso ogni atto presupposto e dipendente dell'Equitalia Sud Spa - Agente della riscossione per la Provincia di Taranto, emessa su richiesta dell'AMAT Spa, in forza di sanzione amministrativa ex art. 27 L.R. Puglia 18/2002, ossia di ordinanza-ingiunzione n. prot. n. 0804406 Reg. Gen. n. 63563 del 24/3/2010, asseritamente notificata il 30/4/2010, conseguente al sommario processo verbale di accertamento n. 05834 (prot. n. 804406) del 2/4/2008; mai notificato (di certo, mai notificato all'odierno opponente). Descrizione: numero ruolo 2014/001993; codici tributo 5518, 5015 e 5519; anno di riferimento 2008; estremi dell'atto: IN 583424032010 63563; importo totale cartella €. 109,01. Ruolo n. 2014/001993, reso esecutivo in data 23/5/2014, in forza di ordinanza-ingiunzione dell'Amat Spa..

L'opponente, in via preliminare, eccepiva la nullità della cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A, e conseguentemente l'inesistenza del diritto della stessa di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente per OMESSA NOTIFICAZIONE DELLA PRODROMICA ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ODIERNO OPPONENTE.- INESISTENZA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE. ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PER OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE E PER CONSEGUENTE PRESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. AZIONE FONDATA SU ATTO PRIVO DI EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO. DECLARATORIA DI INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO. ILLEGITTIMITA' e NULLITA' e/o ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA. ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER PAGAMENTO DEL VERBALE.

A ciò l'opponente eccepiva la nullità della cartella di pagamento notificata per mancanza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo.

All'udienza di comparizione del 28.05.2015 nessuno si costituiva per l'AMAT pur avendo la stessa ricevuto la notifica dell'atto di citazione in data 04.02.2015.

Si costituiva l'Equitalia Sud SpA depositando comparsa con la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione ed in subordine la compensazione delle spese di giudizio.

All'udienza del 19.06.2015 erano precisate le conclusioni ed all'udienza del 30.07.2015 la causa era discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta con l'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art.132 nr 4 e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge nr.69 del 18-6-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (ossia 4-7-2009), ai sensi dell'art 58, 2° comma, della legge citata.

In via preliminare, si osserva che la nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., intervenuta a partire dal 04.07.2009 consente di ritenere, per ammesse le deduzioni delle parti, qualora le stesse non siano **specificatamente contrastate**.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 529/11 (Dott. Luciano Cavallone) ha affermato con molta chiarezza i principi di contestazione e non contestazione dei fatti di causa, nonché soprattutto il regime processuale vigente, incardinato su preclusioni rigide, per cui non possono valutarsi fatti, quand'anche emersi nel corso dell'istruttoria, non ritualmente dedotti entro i termini di rito concessi e con i principi costituzionali volti a garantire il diritto di difesa in un giusto processo. Ove così non fosse, sostiene il Giudice Dott. Cavallone, **si potrebbero produrre dei fatti concatenati fra loro che porterebbero illimitatamente a non definire qualsiasi processo in tempi ragionevoli.**

Detto principio di non contestazione è stato recentemente rivisitato dalla Corte di Cassazione che nel confermare il dovere a carico del giudice di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, subordina tale operatività alla precisa e dettagliata allegazione dei fatti ad opera della parte che invoca la non contestazione (**Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.03.2015 n° 5482**).

Ancora in via preliminare, si ritiene di riportare di seguito alcune considerazioni ritenute condivisibili riportate negli scritti delle parti ed adeguate secondo il convincimento di questo GDP. E ciò conformemente al principio recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito: **“Non è nulla la sentenza motivata richiamando integralmente atti di parte, depositati nel processo.** (Cassaz. SS. UU. 16 gennaio 2015 n. 642).

La domanda attrice, per come è emerso dalla documentazione esibita è fondata e come tale merita di essere accolta.

La pretesa dell'Amat, in via principale, è regolata dall'art. 28 della legge nr. 689/81. Si osserva che il verbale posto alla base della emissione della cartella risulta pagato in data 10/7/2008, ancor prima, quindi, della notifica dell'ordinanza – ingiunzione prodromica alla cartella impugnata con il presente atto.

Di conseguenza, il procedimento di riscossione coatto è assolutamente infondato ed illegittimo per intervenuto adempimento del trasgressore.

L'obbligazione pecuniaria, per cui oggi si procede, infatti, è stata estinta.

E' ovvio che, in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento, per far valere fatti estintivi o impeditivi alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell'autore del fatto e, nel caso di specie, la mancata notifica del titolo effettivo), non è quella disciplinata dagli art. 22 e 23 L. 689/81 e -più in particolare- quella prevista dal C.d.S., bensì l'ordinario rimedio costituito dall'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione.

Ne consegue, pertanto, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza.

In tal senso si è ripetutamente pronunciata la S. C. di Cassazione: Cass. Civ. 9087/2003; Cass. Civ. 14472/2002; Cass. Civ. 9498/2002; Cass. Civ. 5279/2002; Cass. Civ. 15741/2001; Cass. Civ. 562/2000; Cass. Civ. 489/2000; Cass. Civ. 3450/2001; Cass. Civ. 2293/2001; Cass. Civ. 1162/2000; Cass. Civ. 12685/1999.

L'evidente errore nell'emissione della cartella esattoriale, stante l'avvenuto pagamento della sanzione ed il chiarissimo e consolidato orientamento della Cassazione in materia di regolamentazione delle spese di lite, comporta altresì la condanna della parte opposta per responsabilità processuale aggravata ex art 96 cpc,

nella misura equitativamente determinata in dispositivo (cfr. sentenza in data 3.6.14 r.g. 737/13- Pres. ff. Tribunale di Taranto- Dr P. Genoviva).

Si osserva, infatti che la soc. AMAT, avendo ricevuto l'atto di citazione con notifica in data 04.02.2015 avrebbe dovuto immediatamente annullare in autotutela la cartella esattoriale, evitando di far sopportare all'opponente ulteriori spese con l'iscrizione della causa a ruolo avvenuta il giorno 11.05.2015 e proseguita con l'attività processuale.

Pertanto, la soc. AMAT va condannata al ristoro in favore del difensore dell'opponente delle spese e competenze di lite che si liquidano come in dispositivo ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c. a favore dell'opponente.

P.Q.M.

il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacobelli, rigettata o ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Violante Ercole depositata il 11.05.2015 avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620140006536322 di € 109,01, a seguito di presunto mancato pagamento della sanzione amministrativa portata dall'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0804406 Reg. Gen. n. 63563 del 24/3/2010, conseguente al sommario processo verbale di accertamento n. 05834 (prot. n. 804406) del 2/4/2008, emessa dall'AMAT nell'Area di Taranto, rigettate e/o ritenuti assorbiti gli altri motivi dedotti, così provvede:

DICHIARA

1) l'inesigibilità e l'estinzione del titolo esecutivo azionato e, conseguentemente, l'inesistenza di un diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza di esso in danno dell'attore con il conseguente annullamento della cartella impugnata;

2) Condanna l'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa (Cod. Fisc. e Part. IVA: 00146330733), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 143,00 di cui € 43,00 per spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;

3) Condanna altresì l'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa (Cod. Fisc. e Part. IVA: 00146330733), in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento ex art 96 cpc in favore della parte opponente dell'ulteriore somma complessiva di € 100,00;

4) compensa le spese di giudizio tra Equitalia Sud e le altre parti.

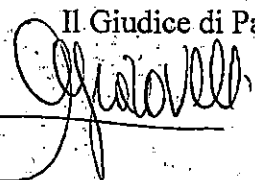
Così deciso a Taranto il 12 agosto 2015

V° Depositato in Cancelleria
2 AGO. 2015
Taranto,

IL CANCELLIERE

Rosa Maria Tagliente

Il Giudice di Pace

 6

- 2 SET. 2015

Richieste

3 copie con urgenza

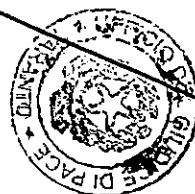
SENZA

esecutivo

Aw. R. Troime

[Signature]







Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in favore dell'Avv. M. Troine

Taranto, - 3 SET. 2015

F.to
IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in forma esecutiva.

Taranto, - 3 SET. 2015

F.to
IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

V.to per autentica

Taranto, - 3 SET. 2015



IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

Studio Legale

Avv. Gaetano Sorge
Avv. Massimo Troina

Oggetto: Sent. n. 2606/15 G. di P. TA – Dr. Martinelli
Violante Ercole c/ AMATA Spa + Equitalia Sud Spa
Conteggi

NOTA SPECIFICA

-somma liquidata ex art. 96 cpc	€.	100,00X
-spese liquidate in sentenza	"	43,00X
-compensi // //	"	100,00
-spese notifica	"	11,00X
-forfettario 15 % per r.s.g.	"	15,00
-CAP 4 %	"	4,60
-IVA 22%	"	26,31
TOTALE da PAGARE	€.	299,91

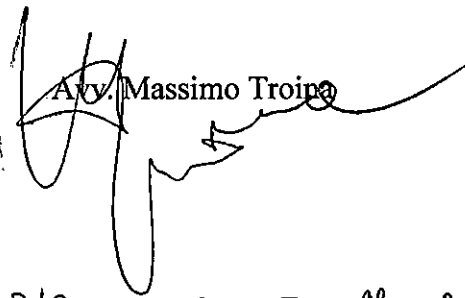
S. E. e/o O.

Taranto, 30/1/2016

Si autorizza la liquidazione delle
esecuzioni unificate, così come
liquidate dal giudice in sentenza.

di cui delle liquidazioni,

si legge tutto da subito e giurando il 3/2 e il protocollo lo
ho scritto in data odierna 08/02/2016 - 


Avv. Massimo Troina

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

8/2/2016



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, su richiesta di parte istante e per egli dell'Avv. Massimo Troina, ho notificato copia conforme della sopra estesa sentenza esecutiva a:

-AMAT Spa – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657,
mediante consegna a

A MANI DELL' IMPIEGATO SIG. *Roberto Neri*
FUNZIONARIO
ADDETTO ALL'UFFICIO LEGALE INCARICATO
SEGRETARIA
ALLA RICEZIONE ATTI

1A 3/2/2016

Arturo Santagada
ARTURO SANTAGADA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



UNEP - TARANTO

Modello A / 1 Cr 2696

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,49
10%	€ 0,55
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 8,62

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 02/02/2016

L'Ufficiale Giudiziario



-1H112696/1

Oggetto: Sent.n.2606/15 G. di P.TA-Violante E. c/AMAT

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 17/02/2016 10.41

A: maxtroina@libero.it

Buongiorno Avvocato,
come da accordi telefonici del 10/02/2016, Le chiedo, cortesemente, l'invio del Suo Iban necessario per il pagamento, al netto della ritenuta d'acconto, della sentenza in oggetto indicata.

Cordiali saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria f.f.

Tel. 099-7356222

Il
ogget'

Oggetto: R: Sent.n.2606/15 G. di P.TA-Violante E. c/AMAT

Mittente: "maxtroina@libero.it" <maxtroina@libero.it>

Data: 19/02/2016 14.51

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Sig. Angiulli,

lo farò non appena possibile.

Non dovete preoccuparVi.

Non promuoverò alcuna azione esecutiva.

Cordiali saluti

Avv. Massimo Troina

-----Messaggio originale-----

Da: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 17/02/2016 10.41

A: <maxtroina@libero.it>

Ogg: Sent.n.2606/15 G. di P.TA-Violante E. c/AMAT

Buongiorno Avvocato,

come da accordi telefonici del 10/02/2016, Le chiedo, cortesemente, l'invio del Suo Iban necessario per il pagamento, al netto della ritenuta d'acconto, della sentenza in oggetto indicata.

Cordiali saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria f.f.

Tel. 099-7356222

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Coordinate

Mittente: "Per conto di: troina.massimo@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 19/02/2016 14:49

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/02/2016 alle ore 14:49:02 (+0100) il messaggio "Re: Coordinate" è stato inviato da "troina.massimo@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

controllogestione@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: CA3DA6D6.001B5C04.F9CA7B17.EEFF993C.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 19/02/2016 at 14:49:02 (+0100) the message "Re: Coordinate" was sent by "troina.massimo@oravta.legalmail.it" and addressed to:

controllogestione@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: CA3DA6D6.001B5C04.F9CA7B17.EEFF993C.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: Re: Coordinate

Mittente: MASSIMO TROINA <troina.massimo@oravta.legalmail.it>

Data: 19/02/2016 14:49

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Lo farò non appena possibile.

Non dovete preoccuparVi.

Non promuoverò alcuna azione esecutiva.

Cordiali saluti

Avv. Massimo Troina

PEC ha scritto :

Egregio Avvocato,
sono a richiederle le coordinate su cui effettuare il pagamento delle
spese di giudizio riferite alla causa R.G. 3185/2015.
In attesa di un Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Dott.ssa Passeretti Marilena
Capo Unità Amministrativa - Amat S.p.a
Tel 0997356253

—Allegati:-----

postacert.eml	1,2 KB
datacert.xml	878 bytes

Alla c.a. del Sig. Angiulli

Come d'intesa, Vi reinvio la nota specifica, con l'indicazione anche della ritenuta d'acconto.

L'integrale pagamento, al netto della ritenuta d'acconto, può essere effettuato sul mio conto corrente.

Qui sotto, indico le coordinate bancarie per il bonifico

COORDINATE BANCARIE: Monte dei Paschi di Siena – Filiale di
Taranto V.le M. Grecia
intestato a Massimo Troina

Codice IBAN: IT 38 X 01030 15801
000000196238
Codice BIC: PASC IT MM TAR

Resto in attesa di una conferma dell'avvenuta disposizione di pagamento e, successivamente, dell'attestazione del versamento della ritenuta d'acconto. Emitterò la fattura, intestata al cliente, non appena verrà accreditata la somma e provvederò ad inviarvene una copia.

Grazie

Cordiali saluti

Avv. Massimo Troina

---Messaggio originale---

Da: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 17/02/2016 10.41

A: <maxtroina@libero.it>

Ogg: Sent.n.2606/15 G. di P.TA-Violante E. c/AMAT

Buongiorno Avvocato,
come da accordi telefonici del 10/02/2016, Le chiedo, cortesemente, l'invio del Suo Iban necessario per il pagamento, al netto della ritenuta d'acconto, della sentenza in oggetto indicata.
Cordiali saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria f.f.

Tel. 099-7356222

Oggetto: R: Sent.n.2606/15 G. di P.TA-Violante E. c/AMAT

Mittente: "maxtroina@libero.it" <maxtroina@libero.it>

Data: 03/03/2016 2.19

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Oggetto: R: Sent.n.2606/15 G. di P.TA-Violante E. c/AMAT

Mittente: "maxtroina@libero.it" <maxtroina@libero.it>

Data: 03/03/2016 2.21

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Alla c.a. del Sig. Angiulli

Come d'intesa, Vi reinvio la nota specifica, con l'indicazione anche della ritenuta d'acconto.

L'integrale pagamento, al netto della ritenuta d'acconto, può essere effettuato sul mio conto corrente.

Qui sotto, indico le coordinate bancarie per il bonifico

COORDINATE BANCARIE: Monte dei Paschi di Siena –
Filiale di Taranto V.le M. Grecia
intestato a Massimo Troina

Codice IBAN: IT 38 X 01030 15801
000000196238

Codice BIC: PASC IT MM TAR

Resto in attesa di una conferma dell'avvenuta disposizione di pagamento e, successivamente, dell'attestazione del versamento della ritenuta d'acconto. Emitterò la fattura, intestata al cliente, non appena verrà accreditata la somma e provvederò ad inviarvene una copia.

Grazie

Cordiali saluti

Avv. Massimo Troina

-----Messaggio originale-----

Da: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 17/02/2016 10.41

A: <maxtroina@libero.it>

Ogg: Sent.n.2606/15 G. di P.TA-Violante E. c/AMAT

Buongiorno Avvocato,
come da accordi telefonici del 10/02/2016, Le chiedo, cortesemente, l'invio del Suo Iban necessario per il pagamento, al netto della ritenuta d'acconto, della sentenza in oggetto indicata.
Cordiali saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria f.f.
Tel. 099-7356222

— Allegati: —

lett mail in PDF con firma digitale a AMAT Spa x Violante. Invio conteggi
definitivi e coordinate bancarie.pdf

180 KB

AMAT Spa
Via S. Maria 100
00187 Roma

di

18/11